Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 26 novembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 28 agosto 1976
registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1976
registro n. 27 Difesa, foglio n. 73

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO
« alla memoria »

DI FLORIO Benito, nato a Cava dei Tirreni il 13 luglio 1940, brigadiere in s.p. della legione carabinieri « Lazio ». — Capo equipaggio di nucleo radiomobile, avuta notizia che in vicina contrada della sede di servizio due persone erano state gravemente ferite da sconosciuto che si aggirava ancora armato di fucile nella zona, accorreva prontamente sul posto per catturarlo. Mentre si prodigava, da solo, a soccorrere le due vittime, veniva proditoriamente fatto segno a colpi d'arma da fuoco, esplosi dallo stesso feritore appostato nelle adiacenze, riportando gravissime lesioni per le quali successivamente decedeva. Fulgido esempio di coraggio ed alto senso di altruismo. — Terracina (Latina), 22 febbraio 1976.

(12468)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1976, n. **777**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto S. Vincenzo », in Grammichele.

N. 777. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto S. Vincenzo », in Grammichele (Catania), della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1976, n. **778**.

Soppressione della fabbriceria od opera laicale dei SS. Giovanni e Lucia nella chiesa pievania di S. M. Maggiore e di S. Niccolao, in Buggiano.

N. 778. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria od opera laicale dei SS. Giovanni e Lucia nella chiesa pievania di S.M. Maggiore e di S. Niccolao, in Buggiano (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1976, n. **779**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Eusebio e di S. Pietro apostolo, in Gabiano.

N. 779. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 15 febbraio 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Eusebio, in frazione Varengo del comune di Gabiano (Alessandria), e di S. Pietro apostolo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1976, n. **780**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo martire e di S. Daniele, in Paluzza.

N. 780. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine 1° settembre 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo martire, in frazione Rivo del comune di Paluzza (Udine), e di S. Daniele, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 385

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1976.

Modificazioni alla pianta organica dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che la pianta organica dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari non prevede alcuna unità di detto personale presso le preture di Fidenza, Serravalle Scrivia e Montella;

Viste le note n. 698 del 30 aprile 1976 della corte d'appello di Bologna, n. 415 del 5 luglio 1976 della corte d'appello di Torino e n. 190 del 20 maggio 1976 della pretura di Montella con la quale si rappresenta l'urgente necessità di istituire un posto di coadiutore per l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, rispettivamente presso le preture di Fidenza, Serravalle Scrivia e Montella;

Considerato che per le gravose esigenze di servizio di quelle sedi è necessario istituire un posto di coadiutore;

Constatato che per il reperimento dei posti di cui sopra, si rende indispensabile ridurre di un posto ciascuno l'organico dei coadiutori, addetti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, della pretura di Codigoro, del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi e del tribunale di Alessandria, ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo, come proposto con le note surrichiamate;

Visto l'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla legge 12 luglio 1975, n. 322;

Decreta:

Le tabelle *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 31 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, dalle tabelle *B* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 22 settembre 1976

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1976
Registro n. 27 Giustizia, foglio n. 394

TABELLA *B*

PERSONALE DEI COADIUTORI ADDETTI AGLI UFFICI NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PRESSO GLI UFFICI UNICI DEI TRIBUNALI.

Tribunale di Alessandria	5
Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi	1

Visto, p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

TABELLA *C*

PERSONALE DEI COADIUTORI ADDETTI AGLI UFFICI NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PRESSO LE PRETURE.

Pretura di Codigoro	2
Pretura di Fidenza	1
Pretura di Montella	1
Pretura di Serravalle Scrivia	1

Visto, p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

(12586)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1976.

Modificazione alla circoscrizione territoriale della cancelleria consolare in Al Kuwait.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1966, n. 1295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'11 febbraio 1967, con il quale veniva istituita, fra l'altro, una cancelleria consolare in Al Kuwait;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 2 aprile 1971, con il quale veniva modificata la circoscrizione territoriale della cancelleria consolare in Al Kuwait;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare in Al Kuwait è modificata come segue: il territorio degli Stati di Kuwait, Bahrein e Qatar.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dalla data della pubblicazione stessa.

Roma, addì 25 settembre 1976

Il Ministro: FORLANI

(12559)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni tutti in provincia di Belluno, nonchè all'intero territorio della provincia di Pordenone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 24 maggio 1950, 31 gennaio 1967, 7 novembre 1968 e 7 gennaio 1976, con i quali la Banca popolare di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pordenone, è stata autorizzata a compiere nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962 e 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pordenone, con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Alano di Piave, Alleghe, Arsiè, Borca di Cadore, Canale d'Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Danta, Domegge di Cadore, Falcade, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, Lamon, La Valle Agordina, Lentiai, Livinallongo del Col di Lana, Lorenzago di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, Santa Giustina, Sappada, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre d'Alpago, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore in provincia di Belluno, nonché all'intero territorio della provincia di Pordenone.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa, potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(12396)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1976.

Schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 aprile 1904, registrato alla *Corte dei conti, addì 18 aprile 1904, registro n. 17* D.A., foglio n. 360, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lecce, elenco comprendente anche i corsi d'acqua scorrenti nell'attuale provincia di Brindisi;

Visto lo schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brindisi, compilato dall'ufficio del genio civile di Brindisi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1930, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Brindisi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: PADULA

SCHEMA DEL PRIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
1	Eredi Marchese Granafei, n. 1 pozzo	—	Brindisi	Masseria Granafie	Tutta la portata
2	Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, n. 1 pozzo	—	Id.	Masseria Granafie	Id.
3	Società Monteshell Petrochimica, n. 1 pozzo	—	Id.	Località Gonella	Id.
4	Società Monteshell Petrochimica, n. 1 pozzo	—	Id.	Località Torricella	Id.

Visto, p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
PADULA

(12123)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio, di un'opzione e di condizioni di polizza, presentati dalla rappresentanza della compagnia tedesca di assicurazione « Nüruberger », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia tedesca di assicurazioni « Nüruberger », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio, di un'opzione al termine del differimento e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, i tassi di premio, l'opzione al termine del differimento e le condizioni di polizza sottoindicati presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia tedesca di assicurazioni « Nüruberger », con sede in Milano:

tariffa 2-AD, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 8726 del 9 gennaio 1974);

tariffa 21-AD, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 8726 del 9 gennaio 1974);

tariffa 31-AD (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

tariffa 31-AD (5, 10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa 31(2)-AD, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa 31(2-t)-AD, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa 35-AD (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 8726 del 9 gennaio 1974);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

tariffa TC/AD, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo, durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento;

tariffa 12, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale numero 8258 del 19 giugno 1973);

tariffa 11, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale numero 8258 del 19 giugno 1973);

tariffa 14, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 8258 del 19 giugno 1973);

tariffa 13, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 8258 del 19 giugno 1973);

tariffa 11C/10, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 13-C, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe esclusa la temporanea per il caso di morte;

tariffa 14-C, relativa all'assicurazione, a premio annuo non limitato, di annualità temporanee posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte;

tariffa A.I.L./60, per garantire in caso di risoluzione del rapporto di impiego, per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà a quell'epoca in vita e valido, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà a quell'epoca in vita e valido, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà a quell'epoca in vita e valido, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato con controassicurazione;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 28 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12422)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Flussol » e della categoria « Flussol antispastico », della ditta Industria biochimica farmaco-Merano dei F.lli Calnaghi, in Milano. (Decreto di revoca n. 4828/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 8 maggio 1952, 17 novembre 1955 e 15 novembre 1963, con i quali vennero registrate ai numeri 6437, 6437/1, 6437/A e 6437/A-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Flussol » supposte per adulti, nonché la relativa serie supposte per bambini, la relativa categoria « Flussol antispastico » supposte per adulti e la relativa serie di categoria « Flussol antispastico » supposte per bambini, a nome della ditta Industria biochimica farmaco-Merano dei F.lli Colnaghi, con sede in Milano, via Zanella, 5, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 22 giugno 1972, registrata a Milano in data 7 luglio 1972 al n. 27973, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta S.I.T. - Specialità igienico-terapeutiche S.p.a., con sede in Mede (Pavia), via Cavour, 78, che, pur avendone fatto richiesta, non ne ottenne la relativa registrazione a proprio nome, essendo in corso procedimento di revoca;

Visto il decreto di revoca n. 4391/R del 19 aprile 1974, con il quale venne revocata la registrazione della serie di categoria supposte per bambini tipo antispastico già registrata al n. 6437/A-1, della specialità medicinale suddetta, in seguito a rinuncia della ditta S.I.T. S.p.a., con sede in Mede (Pavia);

Considerato che la commissione per la revisione delle specialità medicinali in data 25 gennaio 1974 espresse parere favorevole alla revoca del prodotto suddetto in assenza di dimostrazione della razionalità ed utilità della associazione per le indicazioni proposte e per la via di somministrazione;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Flussol » supposte per adulti, della relativa serie supposte per bambini, della relativa categoria « Flussol antispastico » supposte per adulti, registrate rispettivamente ai numeri 6437, 6437/1 e 6437/A in data 8 maggio 1952, 17 novembre 1955 e 15 novembre 1963, a nome della ditta Industria biochimica farmaco-Merano dei F.lli Colnaghi, con sede in Milano, via Zanella, 5.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12309)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Autorizzazione alla società « Reveco - Società a responsabilità limitata », in Torino, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Reveco - Società a responsabilità limitata », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Reveco - Società a responsabilità limitata », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(12188)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.V.O.A. S.p.a., in Vasto.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1976, con cui si è disposto l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.V.O.A. S.p.a. di Vasto, mediante fidejussioni del Banco di Roma, in Roma, nella misura del 5% di $ 21.200 e $ 25.133,10;

Considerate le risultanze del supplemento di istruttoria svolta su istanza di parte dall'Ufficio italiano dei cambi dalle quali emerge la necessità della seguente modifica del citato decreto ministeriale 16 gennaio 1976:

i pagamenti anticipati effettuati dalla ditta S.V.O.A. di cui ai modelli *B*-Import n. 3052097 del 21 febbraio 1973 e n. 3052867 del 19 giugno 1973 sono rispettivamente di $ 21.200 e di $ 26.084,28 (anzichè $ 25.133,10);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.V.O.A. S.p.a. di Vasto, mediante fidejussione del Banco di Roma, in Roma, nella misura del 5% di $ 21.200 e $ 26.084,28 (anzichè dollari 25.133,10) di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12405)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.G.E.D. S.n.c., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta O.G.E.D. S.n.c. di Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 14.740 di cui al mod. *B*-Import n. 3504352 rilasciato in data 26 giugno 1974 dalla Banca popolare di Novara, sede di Torino, per l'importazione di guanti da lavoro di origine Pakistan e provenienza Pakistan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 29 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di novantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 816999 del 28 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti con l'istanza del 16 luglio 1975 non possono, nep-

pure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non ha prodotto alcuna documentazione giustificativa del ritardo suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.G.E.D. S.n.c. di Torino, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, sede di Torino, nella misura del 5% di dollari 14.740 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12407)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1976.

Sostituzione di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del vigente statuto dell'istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1976, con il quale sono stati nominati i sindaci di competenza ministeriale, ed è stata approvata, tra l'altro, la designazione del sindaco supplente, effettuata dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie, nella persona del dott. Federico Grigianin;

Vista la lettera in data 27 settembre 1976, con la quale la citata Federazione, nel notificare che il predetto dott. Grigianin ha comunicato la propria impossibilità ad accettare l'incarico, ha designato in sua sostituzione il dott. Renzo Soatto;

Decreta:

E' approvata la designazione effettuata dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie, relativa alla nomina del dott. Renzo Soatto, quale sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, in sostituzione del dott. Federico Grigianin.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti del collegio sindacale nominati con decreto 19 luglio 1976, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(12470)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italseit S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Italseit S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 220.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3788784 rilasciato in data 27 marzo 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Milano, per l'importazione di filati di cotone di origine Hong Kong e provenienza Hong Kong;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste per $ 175.880,88 il 10 luglio-12 ottobre-13 novembre 1974 con ritardi, quindi, di quindici, centonove e centoquarantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per il residuo di $ 44.119,12 l'importazione è avvenuta entro i termini di validità dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 987380 del 9 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 18 settembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto connessi con il difficile assorbimento della merce sul mercato interno ed una differenza di qualità, peraltro non documentata, riscontrata a carico della merce importata, motivazioni quindi di carattere esclusivamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italseit S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Milano, nella misura del 5% di $ 175.880,88 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1976

Il Ministro: Ossola

(12406)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1976.

Adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, contenente le norme per l'adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private;

Constatato che, secondo il disposto dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, le retribuzioni soggette a contributo hanno registrato nel complesso, fino alla data del 1° maggio 1976, variazioni in aumento di carattere generale e collettivo in misura pari al 13,12 per cento rispetto a quelle prese a base per la determinazione dell'ultima variazione delle pensioni della categoria di cui trattasi, disposte con il decreto ministeriale 17 ottobre 1975, nella misura del 7,11 per cento, a decorrere dal 1° luglio 1975;

Considerato che, a norma del citato art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, occorre disporre nella corrispondente misura percentuale l'aumento delle pensioni poste a carico del predetto fondo, sull'intero loro ammontare, con decorrenza 1° luglio 1976;

Considerata la necessità di graduare tale aumento in relazione alle diverse decorrenze delle pensioni di cui trattasi;

Considerato che lo stato patrimoniale del fondo presentava, al 31 dicembre 1975, un disavanzo di 14.151 milioni di lire, per cui si rende necessaria l'imposizione, a decorrere dal 1° luglio 1976, del contributo aggiuntivo previsto dal sesto comma del più volte citato articolo 11 della legge n. 1079 del 1971, nella misura del 2,80 per cento, da ripartirsi, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293, fra datori di lavoro e lavoratori, rispettivamente, nella misura del 2,29 per cento e dello 0,51 per cento;

Visto il parere espresso al riguardo dal Comitato amministratore del fondo;

Decreta:

Art. 1.

Le pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1976, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data e per l'intero loro ammontare, della percentuale indicata a fianco di ciascuna decorrenza, secondo la tabella allegata al presente decreto.

Per le pensioni con decorrenza posteriore al 1° luglio 1976, l'aumento di cui al comma precedente si applica con effetto dalla data di decorrenza delle pensioni stesse.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1976, i contributi dovuti, ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono aumentati, rispettivamente, in misura pari al 2,29 per cento e allo 0,51 per cento delle retribuzioni degli iscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Anselmi

p. *Il Ministro per il tesoro*
Corà

TABELLA RECANTE LE PERCENTUALI D'AUMENTO DELLE PENSIONI A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALL'E.N.E.L. E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE.

Decorrenza delle pensioni	Percentuale di aumento
Anno 1975:	
fino ad agosto	13,12
1° settembre	12,70
1° ottobre	12,29
1° novembre	11,88
1° dicembre	11,21
Anno 1976:	
1° gennaio	10,54
1° febbraio	9,88
1° marzo	9,18
1° aprile	8,49
1° maggio	7,81
1° giugno	6,22
1° luglio	4,67
1° agosto	3,16
1° settembre	2,09
1° ottobre	1,04

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Anselmi

(12699)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Sarzana

Con decreto 21 luglio 1976, n. 1034, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dalle acque del fiume Magra in comune di Sarzana (La Spezia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappali 397 (mq 68) e 396 (mq 778) della superficie complessiva di mq 846 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato l'8 novembre 1973 in scala 1:50 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12352)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Borgo Priolo

Con decreto 7 giugno 1976, n. 617, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del torrente Coppa in località Ghiaia dei Risi del comune di Borgo Priolo (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. IV lettera A/sub b della superficie di mq 300 ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 dicembre 1974 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12360)

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex colatore in comune di Carbonaria Ticino.

Con decreto 10 luglio 1976, n. 440, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto:

« Il decreto interministeriale 21 ottobre 1974, n. 1072/73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1975 deve intendersi rettificato nel senso che il tratto dell'ex colatore Gravellone trovasi censito in comune di Pavia e non in comune di Carbonaria Ticino (Pavia) ».

(12361)

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di Reggio Calabria.

Con decreto 1° giugno 1976, n. 518, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto:

« Il decreto interministeriale 15 giugno 1973, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 24 luglio 1974 deve intendersi rettificato nel senso che il relitto fluviale in sinistra del torrente La Verde trovasi censito in comune di Bianco (Reggio Calabria) e non in comune di Reggio Calabria ».

(12362)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Casalecchio di Reno

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1976, n. 3977, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 1173 sito lungo la strada statale n. 64 ed iscritto nei registri catastali del comune di Casalecchio di Reno (Bologna) al foglio n. 11, mappale 272.

(12317)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo Trattoria del mercato, in Oleggio

Con decreto ministeriale 12 novembre 1976 il dott. Benito Sagona è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo Trattoria del mercato, in Oleggio (Novara), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 9 aprile 1975, in sostituzione del ragioniere Sergio Nobili che ha rinunciato all'incarico.

(12566)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe, in Cisterna d'Asti.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1976 il geometra Giuseppe Turello è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe, in Cisterna d'Asti (Asti), in sostituzione del sig. Olivetti Bartolomeo, dimissionario.

(12567)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 novembre 1976, il comune di Comiso (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.143.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3523/M)

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 novembre 1976, il comune di Pontassieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 575.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3504/M)

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 novembre 1976, il comune di Trepuzzi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 584.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3505/M)

Autorizzazione al comune di Orta Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 novembre 1976, il comune di Orta Nova (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 796.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3506/M)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 novembre 1976, il comune di Paola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 715.471.037, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3507/M)

Autorizzazione al comune di Roncoferraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Roncoferraro (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3508/M)

Autorizzazione al comune di Anzola dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3509/M)

Autorizzazione al comune di Dolcè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Dolcè (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3510/M)

Autorizzazione al comune di Ottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Ottone (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.479.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3511/M)

Autorizzazione al comune di Zibido San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Zibido San Giacomo (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3512/M)

Autorizzazione al comune di Crespellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Crespellano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.116.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3513/M)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Vergato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3514/M)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Olmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Pieve d'Olmi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3515/M)

Autorizzazione al comune di Vescovato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Vescovato (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3516/M)

Autorizzazione al comune di Gavorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Gavorrano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 619.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3517/M)

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Veronella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3518/M)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Florinas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3519/M)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Gonnostramatza (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3520/M)

Autorizzazione al comune di Lula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Lula (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3521/M)

Autorizzazione al comune di Sorradile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Sorradile (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3522/M)

Autorizzazione al comune di Marrubiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Marrubiu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3524/M)

Autorizzazione al comune di Bonarcado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Bonarcado (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3525/M)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A 341 del 5 ottobre 1976, relativa all'obbligo di finanziamento in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine;

A 344 del 22 ottobre 1976, relativa alle modalità di esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689.

(12568)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 340 del 4 ottobre 1976, relativa alle assegnazioni di valuta e trasferimenti a favore di residenti nei comuni terremotati delle provincie di Udine e Pordenone che abbandonano il territorio della Repubblica.

(12616)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Giovanni Borgogno, nato a Treviso il 19 febbraio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 24 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

(12322)

Il dott. Giancarlo Spanio, nato a Battaglia Terme (Padova) il 10 giugno 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Padova in data 21 dicembre 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(12323)

Il dott. Giuseppe Fiorentini, nato a Verona il 6 marzo 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 28 aprile 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(12591)

La dott.ssa Vismara Merciai, nata a Figline Valdarno (Firenze) il 24 gennaio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Firenze in data 1° aprile 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(12592)

Il dott. Piergiulio Zalla, nato a Roma il 17 luglio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Firenze in data 18 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(12593)

Il dott. Nilvano Soldi, nato a Pistoia il 16 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Firenze in data 27 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(12594)

Il dott. Andrea Durval, nato a Firenze il 20 novembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Firenze in data 15 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(12595)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Media dei titoli del 22 novembre 1976

Rendita 5 % 1935 . .	86,600
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
» 5 % (Ricostruzione)	91,825
» 5 % (Riforma fondiaria) .	92,950
» 5 % (Città di Trieste) .	90,800
» 5 % (Beni esteri) .	90,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,725
» 5,50 % » » 1968-83	77,200
» 5,50 % » » 1969-84	78,475
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,425
» 6 % » » 1972-87	77,825
» 9 % » » 1975-90	88,050
» 9 % » » 1976-91 .	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . .	99,90
» » » 5,50 % 1977 . .	100,50
» » » 5,50 % 1978 . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	98,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,675
Buoni del Tesoro 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	86,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	81,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	76,775
» poliennali 7 % 1978	91,050
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,075
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,400
» » 9 % 1980	87,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1976

Dollaro USA	865,275
Dollaro canadese	875,95
Franco svizzero	355,50
Corona danese	147,07
Corona norvegese	164,94
Corona svedese	206,445
Fiorino olandese	345,41
Franco belga . . .	23,51
Franco francese	173,36
Lira sterlina	1445,45
Marco germanico	359,84
Scellino austriaco . .	50,68
Escudo portoghese . . .	27,54
Peseta spagnola	12,661
Yen giapponese	2,935

N. 224

Corso dei cambi del 23 novembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	865,25	865,25	865,25	865,25	—	865,25	865,35	865,25	865,25	865,25
Dollaro canadese .	871,70	871,70	871 —	871,70	—	871,70	871,80	871,70	871,70	871,70
Franco svizzero .	356,17	356,17	356,40	356,17	—	356,15	356,18	316,17	356,17	356,15
Corona danese .	147,63	147,63	147,70	147,63	—	147,60	147,60	147,63	147,63	147,65
Corona norvegese .	165,65	165,65	165,65	165,65	—	165,65	165,70	165,65	165,65	165,65
Corona svedese .	206,94	206,94	206,90	206,71	—	206,90	206,95	206,94	206,94	209,95
Fiorino olandese .	346,72	346,72	346,80	346,72	—	346,72	345,76	346,72	346,72	346,70
Franco belga .	23,6215	23,6215	23,63	23,6215	—	23,60	23,6225	23,6215	23,6215	23,60
Franco francese .	173,61	173,61	173,60	173,61	—	173,60	173,62	173,61	173,61	173,60
Lira sterlina .	1421,20	1421,20	1419 —	1421,20	—	1421,10	1421 —	1421,20	1421,20	1421,20
Marco germanico .	360,97	360,97	361,20	360,97	—	360,95	360,90	360,97	360,97	360,95
Scellino austriaco .	50,86	50,86	50,82	50,86	—	50,85	50,86	50,86	50,86	50,85
Escudo portoghese	27,51	27,55	27,82	27,51	—	27,50	27,50	27,51	27,51	27,50
Peseta spagnola .	12,6725	12,6725	12,667	12,6725	—	12,67	12,67	12,6725	12,6725	12,67
Yen giapponese .	2,936	2,936	2,935	2,936	—	2,93	2,9320	2,936	2,936	2,93

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1976

Dollaro USA	865,30
Dollaro canadese	871,75
Franco svizzero	356,175
Corona danese	147,615
Corona norvegese	165,675
Corona svedese	206,945
Fiorino olandese	346,74
Franco belga	23,622
Franco francese	173,615
Lira sterlina	1421,10
Marco germanico	360,935
Scellino austriaco	50,86
Escudo portoghese	27,505
Peseta spagnola	12,671
Yen giapponese	2,934

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio e titoli affini.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la relazione della direzione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/42183 del 21 luglio 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 22 del 9 agosto 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma nelle ferrovie dello Stato (ruolo altre specializzazioni).

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di una delle seguenti lauree, con esclusione di ogni altro tipo:

economia e commercio;
scienze economico-marittime;
scienze statistiche ed attuariali;
scienze statistiche e demografiche;
scienze statistiche ed economiche;
scienze economiche e bancarie;
scienze bancarie ed assicurative;
scienze economiche;
economia politica;
economia aziendale;
sociologia.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono altresì ammessi a partecipare al concorso, prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto, gli impiegati della carriera di concetto e corrispondenti, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica di segretario superiore di 1ª classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure con tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (riportato al successivo art. 4);

3) il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) la laurea posseduta, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stata conseguita e della relativa data di conseguimento, ovvero il requisito di cui al secondo comma dell'art. 2;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato, e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

11) le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) una delle lauree ovvero il requisito di cui al precedente art. 2;

2) l'età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento del limite di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 14, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, nonchè i dipendenti delle ferrovie dello Stato dello stesso ruolo (altre specializzazioni) della qualifica di concorso.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello Stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche ed integrazioni.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per l'esame facoltativo sulle lingue estere.

I provvedimenti di nomina e di integrazione da parte del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e facoltativa sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

A) PROVE OBBLIGATORIE

Una prova scritta su tema di diritto privato.

Una prova scritta su tema concernente l'economia politica e politica economica e finanziaria, con possibili riferimenti all'economia e politica dei trasporti, a scelta della commissione.

Una prova orale consistente, oltre che all'interrogazione, anche in un colloquio sulle seguenti materie oggetto del programma, volto ad accertare la capacità di pratica soluzione di un quesito.

Economia politica - Politica economica e finanziaria.

Elementi generali, bisogni, beni, scambi e valori; teoria generale della politica economica, produzione e sue fonti; teorie sul salario e profitti; comportamento tradizionale delle imprese in regime di concorrenza; monopolio e concorrenza monopolistica, gradi di monopolio.

La formazione dei prezzi nei vari regimi di mercato.

Moderne tecniche per la scelta degli investimenti.

Distribuzione del reddito delle imprese e remunerazione delle varie fonti produttive.

Reddito e produzione nazionale - distribuzione del reddito nazionale.

Nozioni di contabilità nazionale.

Moneta e sue funzioni, forme moderne di inflazione e deflazione; funzione del credito.

Evoluzione strutturale del sistema economico.

I sindacati dei lavoratori, l'avvento della tecnocrazia; funzione economica del Governo e problemi di piena occupazione.

La programmazione nei Paesi ad economia mista.

Intervento dello Stato nell'evoluzione economica.

Caratteristiche del sistema tributario italiano ed effetti economici delle imposte.

Effetti economici delle imposte.

Le imprese pubbliche.

Economia internazionale: gli scambi con l'estero (nozioni su regioni doganali ed accordi tariffari).

La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti.

I regimi principali dei cambi.

I sistemi monetari.

La liquidità ed i nuovi metodi dei regolamenti internazionali.

Organismi internazionali.

Economia e politica dei trasporti.

Generalità: il sistema dei trasporti e la localizzazione delle attività produttive. La domanda di trasporto in funzione del prezzo e di altre variabili.

Tariffe e prezzi di mercato. L'uso delle infrastrutture di trasporti.

Struttura del mercato dei trasporti in Italia.

Evoluzione dei trasporti e sviluppo economico.

Programmazione e coordinamento.

Trasporti ferroviari: sviluppo dei trasporti ferroviari interni ed internazionali.

Costi del trasporto ferroviario.

Tariffe merci e tariffe viaggiatori.

L'intervento dello Stato nei trasporti ferroviari.

Trasporti stradali: trasporti pubblici e trasporti privati merci e viaggiatori.

Motorizzazione privata.

Problemi di concorrenza.

L'intervento dello Stato nei trasporti stradali di merci e viaggiatori.

Aspetti tipici degli altri modi di trasporto (marittimo - fluviale - lacuale - aereo - oleodotti) e loro riflessi sui trasporti ferroviari.

Diritto privato.

Fonti del diritto oggettivo.

Persone fisiche e giuridiche; capacità giuridica e capacità di agire.

I diritti reali, la proprietà, il possesso e le azioni a loro difesa.

I diritti di obbligazione: concetto, fonti, effetti, modificazioni e modi di estinzione.

Il contratto in generale. Contratto di trasporto.

Il titolo di credito.

L'impresa e le società commerciali.

La tutela esecutiva dei diritti di credito e le procedure concorsuali.

Prescrizione e decadenza.

Amministrazione della proprietà immobiliare ferroviaria, gestione del patrimonio immobiliare, sistema tributario a carico della proprietà immobiliare ferroviaria.

Diritto pubblico.

Lineamenti generali della Costituzione italiana.
Le fonti del diritto.
Lineamenti generali dell'ordinamento amministrativo dello Stato.
Diritti soggettivi ed interessi. Mezzi di tutela.
I contratti delle pubbliche amministrazioni.
Gli atti amministrativi: procedimenti e provvedimenti; efficacia; nullità e invalidità. Annullamento e revoca d'ufficio.
Il rapporto di pubblico impiego in generale.

Statistica metodologica - Statistica economica.

Metodologia statistica.
Rivelazione, spoglio, elaborazione, rappresentazione ed interpretazione dei dati. Impiego di macchine.
Tavole statistiche. Rappresentazioni grafiche e curve di distribuzione.
Serie e seriazioni.
Procedimenti grafici e matematici.
Analisi delle serie economiche temporali e previsioni economiche.
Variabilità dei fenomeni economici, loro movimento ciclico, stagionale.
Valori medi - Variabilità. Rapporti statistici.
Perequazione ed interpolazione.
Le relazioni statistiche.
Impianti meccanografici; impiego degli elaboratori elettronici.
Metodi di calcolo dei principali aggregati economici nazionali (produzione, valore aggiunto, reddito nazionale, consumi privati, ecc.).
Numeri indici dei prezzi (all'ingrosso, al consumo e del costo della vita) e della produzione.
Analisi statistica della domanda e dell'offerta.
Applicazione della teoria dei campioni ai fenomeni economici.
Programmazione economica. Ottimizzazione dei programmi.
Metodologie delle ricerche di mercato.
Elementi di statistiche ferroviarie.

Ragioneria - Tecnica industriale e commerciale.

Il capitale delle imprese. Fatti amministrativi e di gestione.
Il calcolo dei costi di produzione e distribuzione.
L'ammortamento dei beni del capitale fisso e dei beni immateriali.
Ammortamento di prestiti. Calcolo di tassi effettivi di impiego del denaro.
Scritture elementari e sistematiche.
Il bilancio di esercizio delle imprese individuali e sociali.
Bilancio preventivo e sue funzioni.
Fondo di riserva.
Il rapporto investimenti - liquidità nell'impresa industriale.
Conti correnti - Cambio. Valori mobiliari.
Demanio e patrimonio dello Stato.
Teoria generale delle entrate e delle spese pubbliche.
Bilancio di previsione e rendiconto dello Stato. Classificazione e fasi di formazione delle entrate e delle uscite.
I controlli sull'amministrazione dello Stato.
Aziende industriali e di trasporto con particolare riguardo alle aziende divise.
Le aziende ferroviarie.

Matematica finanziaria ed attuariale.

Interesse e sconto semplici e composti.
Rendite certe ed ammortamenti.
Prestiti indivisi e divisi in obbligazioni.
Probabilità.
Forme di assicurazione sulla vita.
Rendite vitalizie.
Riserve matematiche.

Scienza delle finanze.

Lineamenti generali.
Bisogni e servizi pubblici.
Teoria delle imposte e delle tasse.
Imposte dirette, indirette, proporzionali e progressive.
Finanza straordinaria.
Sistema tributario italiano.

B) PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà, per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la puntazione di 0,15 per la prova scritta e 0,15 per quella orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti d'identità

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e all'ora d'inizio delle prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titolo di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di 5 punti, così suddivisi:

A) 2 punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in funzione di:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino al 90/110 compreso;

0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;

0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso;

0,10 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, solo se superiori a 0,5.

B) 3 punti per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali, con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di amministrazioni statali e per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università o istituto di istruzione universitaria;

2) punti 0,30 per ogni anno di servizio di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali con qualificazione «eccezionale» o equiparata, per ciascun anno.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui al punto *B/1*), qualora trattisi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto *B/2*).

Art. 10.

Formazione della graduatoria di merito

Al fine della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito che danno diritto all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al precedente art. 9 nonchè i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, indicati al successivo art. 11.

I titoli di merito, di preferenza o di precedenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella produzione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di merito, di preferenza o di precedenza nella nomina.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non in regola con le disposizioni di cui al comma precedente e, pertanto, gli stessi non verranno presi in alcuna considerazione.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e in caso di parità di votazione complessiva sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria concorsuale i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

8) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

9) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) i mutilati e gli invalidi civili;

13) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono le qualifiche di:

1) invalidi di guerra, militari e civili;

2) ex combattenti e categorie assimilate;

3) profughi;

4) invalidi per servizio;

5) invalidi per lavoro;

6) invalidi civili;

7) orfani e vedove di caduti in guerra o per cause di servizio;

8) orfani e vedove di caduti sul lavoro;

9) capi di famiglie numerose.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica di segretario superiore di 1ª classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Art. 12.

Approvazione graduatoria

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile di una delle lauree richieste per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui allo art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre 6 mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio (se non presentato come titolo di preferenza), ovvero solo quest'ultimo attestato se ammesso a partecipare al concorso ai sensi del citato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D ovvero — 5D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo normale;

senso cromatico normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1976

Il Ministro: Ruffini

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1976
Registro n. 27 Trasporti, foglio n. 233

Allegato A

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
recapito per ogni comunicazione (via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio, scienze economico-marittime, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche,

scienze economiche e bancarie, scienze bancarie ed assicurative, scienze economiche, economia politica, economia aziendale, sociologia, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1976, n. 1928, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'art. 4 del decreto);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito il . . presso l'Università di . ovvero di essere in possesso del requisito di cui al secondo comma dell'art. 2 del bando;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedi articoli 3 e 7 del decreto). .

Data, .

Firma . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicati nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(12280)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova, fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche e scienze diplomatiche e consolari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/42182 del 21 luglio 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 22 del 9 agosto 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (ruolo altre specializzazioni).

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di una delle seguenti lauree, con esclusione di ogni altro tipo:

giurisprudenza;
scienze politiche;
scienze diplomatiche e consolari.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono altresì ammessi a partecipare al concorso, prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto, gli impiegati della carriera di concetto e corrispondenti, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con qualifica di segretario superiore di 1ª classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure con tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (riportato al successivo art. 4);

3) il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) la laurea posseduta, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stata conseguita e della relativa data di conseguimento, ovvero il requisito di cui al secondo comma dell'art. 2;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato, e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

11) le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) una delle lauree ovvero il requisito di cui al precedente art. 2;

2) l'età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento del limite di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 14, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, nonchè i dipendenti delle ferrovie dello Stato dello stesso ruolo (altre specializzazioni) della qualifica di concorso.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello Stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche ed integrazioni.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per l'esame facoltativo sulle lingue estere.

I provvedimenti di nomina e di integrazione da parte del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e facoltativa sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

A) PROVE OBBLIGATORIE

Una prova scritta su tema di diritto civile (punto 1).

Una prova scritta su tema di diritto amministrativo (punto 3).

Una prova orale sulle materie che seguono (punti da 1 a 10).

Diritto civile

Fonti del diritto oggettivo - Integrazione della legge.

Capacità giuridica e capacità di agire.

Persone fisiche e giuridiche.

Acquisto, modificazione, perdita dei diritti delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Prescrizione e decadenza.

Il rapporto giuridico - Nascita, modificazione e cessazione del rapporto.

Il negozio giuridico - Elementi costitutivi - Invalidità ed efficacia.

Diritto di famiglia.

Successione legittima e testamentaria - Lineamenti generali.

I diritti reali e la loro tutela giurisdizionale.

La proprietà. Acquisto, modificazioni, limitazioni del diritto, cessazione.

Possesso e azioni possessorie.

Le obbligazioni. Fonti, modificazioni. Effetti e modi di estinzione. Fatti illeciti. Responsabilità. Risarcimento del danno.

Il contratto in generale. Il contratto di trasporto ferroviario.

Diritto costituzionale

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi.

Principi fondamentali della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini nei rapporti civili, sociali, economici e politici.

Organi costituzionali e loro funzioni.

Leggi formali e leggi materiali.

Il potere esecutivo e la potestà regolamentare.

Organi ausiliari, consultivi e di controllo.

La funzione giurisdizionale ordinaria e speciale.

La Corte costituzionale.

Diritto amministrativo

Fonti - Distinzioni, contenuto, efficacia.
Persone giuridiche pubbliche e private.
Concetto e natura del rapporto organico.
Struttura, attribuzioni e competenza degli organi amministrativi.
La delegazione amministrativa.
L'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici.
Gli atti amministrativi - Presupposti ed elementi costitutivi.
Nullità, invalidità degli atti amministrativi.
Annullamento e revoca.
Responsabilità dell'amministrazione e dei privati.
Il rapporto di pubblico impiego in generale.
Tutela amministrativa e tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi.
Organi della giurisdizione amministrativa.
La giurisdizione del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.
Ordinamento dell'amministrazione centrale e locale e degli enti pubblici, autarchici, territoriali.
Ordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Demanio e patrimonio.
Regime amministrativo della proprietà privata.
L'espropriazione per pubblica utilità.

Diritto penale

Il reato e la pena in generale.
Delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio.

Procedura penale

I soggetti, l'oggetto e gli atti del processo penale.
L'azione civile ed il procedimento penale.
Competenza per materia, per territorio e funzionale del giudice penale.

Diritto processuale civile

Giurisdizione e competenza in generale.
Competenza per materia, per valore e per territorio - Foro della pubblica amministrazione.
Rappresentanza e difesa in giudizio della pubblica amministrazione.
La notificazione degli atti.
Lineamenti generali del processo di cognizione e di esecuzione.

Diritto internazionale

Lineamenti generali.
Le organizzazioni internazionali.

Contabilità di Stato

Disciplina delle entrate e delle spese pubbliche in generale.
L'obbligazione tributaria, origine, modificazione ed estensione dell'obbligazione.
Il bilancio dello Stato.
Contratti dello Stato e degli enti pubblici.

Economia politica

I beni - Produzione e suoi fattori.
Costi - Salario, profitto e reddito.
Risparmio.
Concorrenza e monopolio.
Moneta e sistemi monetari - Cambi.
Credito e organizzazione bancaria.
Scambi internazionali - Bilancia commerciale - Bilancia dei pagamenti.

Scienza delle finanze

Bisogni e servizi pubblici.
Teoria delle imposte e delle tasse - Imposte dirette, indirette, proporzionali e progressive.
Sistema tributario italiano.

B) PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Per gli esami facolatitivi la commissione disporrà, per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0.30 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la puntazione di 0,15 per la prova scritta e 0,15 per quella orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e all'ora d'inizio delle prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;
tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;
tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);
fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di 5 punti, così suddivisi:

A) 2 punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in funzione di:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino al 90/110 compreso;
0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;
0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso;
0,10 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, solo se superiori a 0,5.

B) 3 punti per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali, con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di amministrazioni statali e per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università o istituti di istruzione universitaria;

2) punti 0,30 per ogni anno di servizio di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali con qualificazione «eccezionale» o equiparata, per ciascun anno.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui al punto *B*/1), qualora trattisi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto *B*/2).

Art. 10.
Formazione della graduatoria di merito

Al fine della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito che danno diritto all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al precedente art. 9 nonchè i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, indicati al successivo art. 11.

I titoli di merito, di preferenza o di precedenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella produzione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all eventuale possesso di titoli di merito, di preferenza o di precedenza nella nomina.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non in regola con le disposizioni di cui al comma precedente e, pertanto, gli stessi non verranno presi in alcuna considerazione.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Art. 11.
Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine di merito della graduatoria concorsuale i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi:
   a) di guerra ex combattenti;
   b) per fatto di guerra;
   c) per servizio;
   d) del lavoro;
3) gli orfani:
   a) di guerra;
   b) dei caduti per fatto di guerra;
   c) dei caduti per servizio;
   d) dei caduti sul lavoro;
4) i feriti in combattimento;
5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
6) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
7) i figli dei mutilati e degli invalidi:
   a) di guerra;
   b) per fatto di guerra;
   c) per servizio;
   d) del lavoro;
8) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:
   a) in guerra;
   b) per fatto di guerra;
   c) per servizio;
   d) sul lavoro;
9) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
10) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
11) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
12) i mutilati e gli invalidi civili;
13) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono le qualifiche di:

1) invalidi di guerra, militari e civili;
2) ex combattenti e categorie assimilate;
3) profughi;
4) invalidi per servizio;
5) invalidi per lavoro;
6) invalidi civili;
7) orfani e vedove di caduti in guerra o per cause di servizio;
8) orfani e vedove di caduti sul lavoro;
9) capi di famiglie numerose.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica di segretario superiore di 1ª classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Art. 12.
Approvazione graduatoria

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile di una delle lauree richieste per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui allo art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre 6 mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio (se non presentato come titolo di preferenza), ovvero solo quest'ultimo attestato se ammesso a partecipare al concorso ai sensi del citato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4 D ovvero — 5 D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo normale;

senso cromatico normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1976

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1976
Registro n. 30 Trasporti, foglio n. 124

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
recapito per ogni comunicazione (via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1976, n. 1927, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'art. 4 del decreto);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito il . . presso l'Università di . . ovvero di essere in possesso del requisito di cui al secondo comma dell'art. 2 del bando;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedi articoli 3 e 7 del decreto).

Data, .

Firma . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicati nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(12281)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza ed in economia e commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e in particolare l'art. 151;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio in applicazione dell'art. 35 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1:

a) gli impiegati delle carriere direttive di tutte le amministrazioni dello Stato, i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di servizio nelle carriere medesime;

b) i professori ordinari di ruolo *A* e di ruolo *B* degli istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle università degli studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno cinque anni d'insegnamento come ordinari;

c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da almeno cinque anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti.

Art. 3.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, per poter partecipare al concorso, devono trovarsi, alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della domanda, nelle condizioni richieste dalla stessa lettera *c*) ed essere in possesso, oltre che di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 1 del presente decreto, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra, e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età, dal quale si prescinde per gli aspiranti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, è elevato, per i concorrenti di cui alla lettera *c*), dello stesso articolo, che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (uff. prot. Direzione generale affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età di cui al precedente art. 4, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema esemplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

H) Gli iscritti negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti dovranno produrre il certificato rilasciato dai rispettivi consigli degli ordini, comprovante la regolare iscrizione, la data dell'iscrizione stessa, l'esercizio della professione nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti a loro carico.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed in un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto amministrativo;
3) diritto internazionale (pubblico e privato) - Legislazione nucleare;
4) lingua inglese.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle stesse materie che formano oggetto delle prove scritte, nonchè sulle seguenti:

1) economia politica, scienza delle finanze, elementi di statistica metodologica;
2) prova di lingua francese, con conversazione e traduzione di brani di carattere giuridico economico.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo presso questo Ministero, via Molise n. 2, Roma, nei giorni 26 e 27 luglio 1976, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettore (par. 307) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare e conseguiranno la nomina ad ispettore se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ispettore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica di appartenenza (par. 307) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente decreto e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1976
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 46

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);
3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . in data . .,
5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);
6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);
7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(12619)

Nuovo diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1976, registro n. 11 Industria, foglio n. 305, è stato disposto che le prove scritte del concorso, per esami, a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, di cui al decreto ministeriale 12 aprile 1976, abbiano luogo in Roma, presso questo Ministero, via Molise, 2, con inizio alle ore 8,30, nei giorni 10, 11, 12 e 13 gennaio 1977, anzichè in quelli precedentemente fissati.

(12620)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Borgatti Enrico, nato a Cento il 1° gennaio 1933 . . . . punti 90 su 100
2. Nuzzaci Giuseppe, nato a Matino il 28 agosto 1929 . . . . . . » 90 »
3. Signorini Gian Paolo, nato a Udine il 23 giugno 1931 . . . . » 80 »
4. Marchitelli Elsa, nata a Siderno il 14 settembre 1940 . . . . » 78 »
5. Corsi Carlo, nato a Firenze il 10 luglio 1934 . . . . » 75 »
6. Allegra Claudio, nato a Catania il 16 settembre 1940 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12438)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6 del 31 agosto 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 180, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Liguria, indetto con decreto ministeriale 17 aprile 1975.

(12440)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciannove posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, da destinare agli uffici aventi sede in Piemonte e Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario del 15 ottobre 1976 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'agosto 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 224, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciannove posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, da destinare agli uffici aventi sede in Piemonte e Lombardia, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1975.

(12443)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario del 15 ottobre 1976 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'agosto 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 221, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1975.

(12442)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6 del 31 agosto 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 179, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna, indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1975.

(12441)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1752 del 10 marzo 1971, modificato con successivo decreto n. 6206/6287 del 20 agosto 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Agrigento-frazione Giardina Gallotti, Caltabellotta-frazione S. Anna, Camastra, Casteltermini, Cianciana (1ª condotta), Cianciana (2ª condotta), Lampedusa, Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice e Villafranca Sicula;

Visto il decreto dell'assessore regionale per la sanità n. 13657 del 26 maggio 1975, modificato con decreto n. 14010 del 17 dicembre 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Infantino Vincenza	punti 58,72	su 100
2. Baio Isabella	» 55,95	»
3. Costanza Pasqua	» 53,03	»
4. Allegro Giuseppa	» 52,22	»
5. Salvato Vita	» 49,56	»
6. Bellia Carmela	punti 49,33	su 100
7. Avanzato Carmela	» 48,45	»
8. Cicero Margherita	» 46,39	»
9. Accardo Maria	» 45,47	»
10. Sorce Filippa	» 43,64	»
11. Morabito Francesca	» 41,02	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione Siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 16 novembre 1976

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5129, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Agrigento-frazione Giardina Gallotti, Caltabellotta-frazione S. Anna, Camastra, Casteltermini, Cianciana (1ª condotta), Cianciana (2ª condotta), Lampedusa, Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice e Villafranca Sicula;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici secondo l'ordine di preferenza indicato nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa ed assegnate alla condotta del comune a fianco di ciascuna indicata:

1) Infantino Vincenza: S. Margherita Belice;
2) Baio Isabella: Casteltermini;
3) Costanza Pasqua: Agrigento-frazione Giardina Gallotti;
4) Allegro Giuseppa: Camastra;
5) Salvato Vita: Sambuca di Sicilia;
6) Bellia Carmela: Caltabellotta-frazione S. Anna;
7) Avanzato Carmela: Cianciana (1ª condotta);
8) Cicero Margherita: Cianciana (2ª condotta);
9) Accardo Maria: Villafranca Sicula;
10) Sorce Filippa: Lampedusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione Siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 16 novembre 1976

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

(12609)

OSPEDALE TISIOLOGICO «F. BUSONERA» DI PADOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Padova.

(12545)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(12573)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(12574)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia-ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(12543)

OSPEDALI RIUNITI « V. LEONARDI - E. RIBOLI » DI LAVAGNA

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lavagna (Genova).

(12544)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di stomatologia;
un posto di primario del servizio di radiologia;
un posto di primario del centro di terapia intensiva per neonati « ad alto rischio »;
un posto di primario della seconda divisione di malattie infettive;
un posto di aiuto del servizio di broncopneumologia;
un posto di aiuto del primo servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente della prima divisione di malattie infettive;
un posto di assistente della seconda divisione di malattie infettive;
un posto di assistente della seconda sezione neonatale;
sette posti di assistente del centro di terapia intensiva di neonati « ad alto rischio »;
un posto di assistente del servizio di stomatologia;
un posto di assistente del servizio di istologia ed anatomia patologica;
due posti di assistente della divisione di dermatologia;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
tre posti di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
un posto di assistente del servizio di oncologia;
un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale;
un posto di assistente del primo laboratorio di analisi;
un posto di assistente del secondo laboratorio di analisi;
tre posti di assistente della divisione di neurochirurgia;
un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente della prima sezione neonatale;
cinque posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;
tre posti di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di broncopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(12546)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(12548)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1976, n. **26**.

Interventi per l'esercizio delle autolinee regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese che svolgono autoservizi di linea per viaggiatori, concessi o autorizzati dalla Regione per effetto delle funzioni attribuite con decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 14 gennaio 1972, possono essere concessi contributi in relazione alle percorrenze espresse in autobus/km, effettuate nel periodo 1° gennaio 1975-30 giugno 1976.

Art. 2.

Il contributo è fissato nella misura di L. 60 autobus/km elevato a L. 80 per le autolinee aventi uno dei capilinea in comune di alta montagna che si trovi ad oltre novecento metri sul l/m, per le cooperative di lavoratori e per le linee che effettuano collegamenti tra i centri urbani ed i propri scali ferroviari in coincidenza con l'arrivo e la partenza dei treni.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione delle percorrenze ammissibili a contributo, si considerano le sole percorrenze risultanti dai disciplinari e dagli atti autorizzativi con esclusione di quelle relative ai periodi di interruzione per qualsiasi motivo, di quelle relative alle linee occasionali o stagionali, fatta eccezione dei servizi per gli operai e per gli studenti.

Sono escluse altresì le percorrenze riguardanti le autolinee a contratto con oneri assunti direttamente a carico del committente.

Art. 4.

All'erogazione del contributo provvederà la giunta regionale, entro il limite degli stanziamenti previsti, sulla base dei riscontri effettuati dall'ufficio regionale trasporti che a tal fine può chiedere in visione ed esaminare direttamente i libri, le contabilità ed i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio, nonchè avvalersi di ogni altra forma di accertamento.

L'ammontare del contributo annuale non potrà superare i 10/10 del disavanzo di esercizio ritenuto ammissibile di tutte le linee regionali legittimamente esercitate.

Art. 5.

Le domande di contributo per il periodo considerato della presente legge devono essere presentate all'assessorato ai trasporti entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Le domande dovranno essere accompagnate da una dichiarazione redatta secondo un apposito schema predisposto dall'assessorato competente. Dovrà essere, inoltre, fornita l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal predetto assessorato.

Art. 6.

La liquidazione dei contributi è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

Il contributo potrà essere negato alle imprese che nella domanda e nei documenti ad essa allegati abbiano esposto dati non rispondenti a verità accertati dall'assessorato regionale ai trasporti, nonché alle ditte che non abbiano rispettato le leggi sociali ed il contratto di lavoro.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutata in L. 650.000.000 si provvederà con la riduzione di fondi di spese correnti di cui ai sottoindicati capitoli di bilancio:

Cap. 840. — Contributi straordinari alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori . . . . L. 190.000.000

Cap. 860. — Oneri conseguenti all'applicazione del « Protocollo d'intesa » per la estensione del trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri al personale dipendente da aziende concessionarie di autoservizi di linea . . . . » 308.000.000

Cap. 2130. — Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) . . . . » 152.000.000

E con l'iscrizione al titolo I, sezione III, rubrica VII, settore II del nuovo capitolo di spesa 841 « Interventi finanziari per l'esercizio delle autolinee regionali - Contributi per gli anni 1975-76 con dotazione di lire 650 milioni ».

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 ottobre 1976

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1976, n. **27**.

Protocollo d'intesa - Interventi finanziari per la perequazione del trattamento economico del personale delle aziende private concessionarie di servizi automobilistici di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per conseguire la perequazione del trattamento economico del personale addetto ai servizi automobilistici di linea per viaggiatori, la giunta regionale è autorizzata ad intervenire finanziariamente assegnando per l'anno 1975 i necessari stanziamenti alle imprese private che esercitano autolinee regionali nonché autolinee interregionali o comunali con provvedimenti adottati rispettivamente da un ufficio provinciale della motorizzazione civile del Molise ovvero da sindaci di comuni molisani.

Art. 2.

La giunta regionale è incaricata di curare le operazioni preliminari e di accertamento sulla esattezza dei conteggi predisposti dalle aziende ed inviati all'assessorato ai trasporti entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale, tenendo conto di quanto previsto dal « Protocollo d'intesa » e dagli accordi sindacali sottoscritti per la relativa applicazione in sede regionale.

Gli importi come sopra determinati dovranno essere decurtati delle quote già liquidate ai sensi della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1976.

Art. 3.

Alle aziende viene, inoltre, assegnato un contributo da corrispondere a ciascun dipendente, al netto degli oneri fiscali e aziendali, come acconto per l'anno 1976 sul trattamento economico previsto dal nuovo C.C.N.L. concordato presso il Ministero del lavoro in data 4 giugno 1976, con decorrenza 1° gennaio 1976.

La misura dell'acconto per agente è fissata in L. 120.000 lorde mensili ed il relativo pagamento sarà conteggiato sulla base delle richieste pervenute in relazione al periodo di servizio prestato da ogni dipendente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976.

L'importo suddetto è frazionabile per giorni di effettivo lavoro prestato.

Art. 4.

Per i servizi non concessi dalla Regione l'intervento finanziario di cui ai precedenti articoli è subordinato all'accertamento che l'impresa interessata non fruisca di contributi o sussidi allo stesso titolo.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 750 milioni graverà sul cap. 860 del bilancio di previsione per l'esercizio 1976 che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise.

Campobasso, addì 25 ottobre 1976

D'AIMMO

(12144)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. 51.

Modifiche al termine stabilito dal primo comma dello art. 4 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 13, concernente la sanatoria della situazione creditoria e debitoria dei comuni della Sardegna nei quali sono stati istituiti cantieri di lavoro ai sensi delle leggi regionali 4 febbraio 1950, n. 3 e 7 aprile 1965, n. 10, e loro successive modificazioni, e istituzione di un termine per la presentazione dei rendiconti dei cantieri eseguiti ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *dell'*11 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 13, è prorogato al 30 giugno 1977.

Art. 2.

Il termine per la presentazione da parte dei comuni dei rendiconti relativi alla gestione di cantieri regionali istituiti ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, scade il giorno 30 giugno 1977. Dopo tale data tutti i crediti vantati dai comuni che non abbiano presentato regolari rendiconti saranno estinti e le somme relative disimpegnate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 novembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. 52.

Norme per la dialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *dell'*11 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti ospedalieri che siano dotati di un servizio di emodialisi possono organizzare corsi di addestramento per malati uremici cronici e loro familiari o assistenti per l'apprendimento delle pratiche necessarie alla esecuzione della dialisi domiciliare.

I corsi di cui al comma precedente sono autorizzati con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.

S'intende per dialisi domiciliare quella realizzata al di fuori degli ospedali e delle cliniche e di istituti universitari di ricovero e cura, in locali riconosciuti idonei dal servizio organizzatore dei corsi di cui al primo comma, anche senza la presenza del personale sanitario.

Art. 2.

I pazienti ed i loro assistenti, riconosciuti idonei al termine del corso di addestramento, possono partecipare alla esecuzione della dialisi domiciliare applicando le tecniche e le pratiche apprese, previa autorizzazione, di volta in volta, del servizio che ha organizzato il corso stesso.

Art. 3.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione dell'attività di addestramento e di esecuzione della dialisi domiciliare.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 novembre 1976

SODDU

(12611)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763160)